



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto da Rorina S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini n. 113;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Radio Studio Centrale Soc. Coop. e Smile Animazione S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del DM prot-MIMIT_AOO.COM Registro Ufficiale.I.0220843.1 del 14/11/2023, con cui il Ministero resistente ha approvato la graduatoria definitiva radio commerciali anno 2023, escludendo la ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto

connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito, e con riserva di proporre motivi aggiunti, in particolare della nota MIMIT di riscontro al reclamo formulato ai sensi dell'art. 5 commi 5 e 6 del Regolamento, ricevuta tramite PEC in data 9/11/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, allo stato, nei limiti della presente cognizione sommaria, fatto salvo ogni opportuno approfondimento in sede di merito, che l'istanza cautelare promossa dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento, non ravvisandosi idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica;

Ritenuto, pertanto, di disporre il riesame, da parte dell'amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4, impregiudicata ogni valutazione in ordine all'assegnazione del punteggio secondo i criteri dettati dall'art. 6 (anch'essi da ritenersi tassativi), nel

termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, tenuto conto della novità della questione;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 24 settembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, nei termini indicati in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la discussione l'udienza pubblica del 24 settembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO